



Decisione/1654/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4985/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Lorenzo Maria Coen - Componente

Enrico Vitali - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4985/TFNSVE/2025-2026, 4985 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. RIVEREEL SOSSANO (matricola 964085) contro la società COLOGNA VENETA 1919 (matricola 952840) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore MORO NICOLO (matricola 5214152)

In data 28 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore in epigrafe.

Nel ricorso si costituiva tardivamente (12 agosto 2026) la società resistente eccependo e documentando l'intervenuta compensazione parziale (con attestazioni di conformità dei premi vantati a sua volta nei confronti della ricorrente, prospetto dare-avere e contabile di bonifico) nonché l'avvenuta comunicazione dell'intervenuta compensazione alla ricorrente, chiedendo l'annullamento del ricorso in quanto il premio riferito a Moro Nicolo era stato correttamente pagato.

All'udienza del 4 settembre 2026, per improvviso impedimento del relatore, la trattazione del ricorso veniva rinviata al 18 settembre 2026, dalle ore 9:30, sempre in modalità videoconferenza.

Preliminarmente deve darsi atto della tardività della costituzione e inammissibilità della difesa dell'ASD COLOGNA VENETA 1919 in quanto avvenuta successivamente alla scadenza del termine perentorio di 7 giorni dal deposito e dalla regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il mancato rispetto di tale termine comporta l'improponibilità di qualsiasi eccezione di merito e l'inammissibilità della documentazione allegata. La memoria difensiva e i relativi allegati (prospetti e contabili di bonifico) sono pertanto irrilevanti e inutilizzabili ai fini della decisione.

Dalla documentazione depositata in atti si evince, invece, come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 164,00 (centosessantaquattro/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;



- esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore in epigrafe, nella misura di euro 164,00 (centosessantaquattro/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Marina Vajana

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai